

**PIANO DI PROTEZIONE QUADRO
PER LA CELEBRAZIONE DI FUNZIONI RELIGIOSE CON CONCORSO DI POPOLO
NEL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI LUGANO**

L'Ordinario della Diocesi di Lugano,

preso atto del piano annunciato lo scorso 16 aprile 2020 dal Consiglio federale per un graduale allentamento delle misure di protezione contro il Coronavirus (COVID-19), strutturato in tre fasi principali (27 aprile, 11 maggio e 8 giugno 2020) e vista la deliberazione del 20 maggio 2020 che ha stabilito nel 28 maggio 2020 la data per la ripresa delle funzioni religiose con concorso di popolo;

osservato che la Conferenza dei Vescovi Svizzeri, in data 27 aprile 2020, ha pubblicato all'indirizzo delle Diocesi e delle Abbazie territoriali in Svizzera alcuni orientamenti e linee guida in vista della ripresa delle funzioni religiose con concorso di popolo, nella data che verrà stabilita dall'Autorità federale;

considerato che i predetti orientamenti sono volti all'elaborazione di un piano di protezione quadro a livello diocesano che ogni singola Diocesi adatta alla sua specifica realtà in collaborazione con la preposta Autorità cantonale;

richiamata la garanzia costituzionale al diritto di ognuno di professare individualmente o in comunità la propria religione;

stante la ferma volontà della Chiesa che è in Svizzera di osservare e attuare in spirito di collaborazione tutte le prescrizioni vigenti, in particolare quelle relative all'igiene e al distanziamento;

considerato che le misure di protezione sono necessarie e sensate per poter gradatamente normalizzare, in modo responsabile, la vita ecclesiale e spirituale nel territorio posto sotto la sua giurisdizione, e che tali restrizioni mirano alla salvaguardia di se stessi e del prossimo;

considerato che il ritorno a un pieno ristabilimento della vita ecclesiale e religiosa necessiterà di un periodo di tempo, al momento ancora difficile da quantificare;

decreta:

1. è promulgato il presente Piano di protezione volto a stabilire delle direttive quadro destinate ai responsabili delle Comunità parrocchiali (Consigli parrocchiali e Parroci o Amministratori parrocchiali, Rettori) e degli edifici di culto, chiese e oratori parrocchiali e non parrocchiali nel territorio della Diocesi di Lugano.

2. Piano di protezione locale

2.1. In ogni Parrocchia, i Consigli parrocchiali, i Parroci o Amministratori parrocchiali, i Rettori, i Gerenti e gli amministratori degli edifici di culto sono responsabili di attuare il presente piano di protezione volto a definire le misure da applicare nelle chiese in vista della ripresa delle celebrazioni con concorso di popolo. Ogni Parrocchia precisa quegli elementi che necessitano un adeguamento alla specifica realtà parrocchiale.

2.2. Le misure sono volte a contenere il rischio di contagio per tutti i partecipanti alle celebrazioni (fedeli, celebranti, ...).

2.3. Esse debbono tenere conto della realtà parrocchiale. Sono proporzionate e adeguate sia al tipo di celebrazione, sia alla specificità dell'edificio sacro cui fanno riferimento.

3. Misure di carattere generale

3.1. Sino a nuovo avviso, tutti i fedeli continuano a essere dispensati dall'obbligo di soddisfare al precetto festivo (cfr. Cann. 1246-1248 CIC).

3.2. Dopo la ripresa delle funzioni religiose pubbliche, rimane fortemente sconsigliato alle persone facenti parte dei gruppi *a rischio* definiti dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di partecipare alle celebrazioni liturgiche festive. Come già indicato, è dispensato dal precetto festivo chiunque si trovi nelle categorie *a rischio*, e tutti coloro che ritengono più sicuro per sé o per gli altri non partecipare all'Eucaristia domenicale. In questi casi, si favorisca la partecipazione alle celebrazioni feriali (meno frequentate) o alle celebrazioni trasmesse alla tv o alla radio o tramite gli altri mezzi di comunicazione come la modalità *streaming*.

3.3. Tutti coloro i quali presentano o avvertono sintomi influenzali non accedano alle chiese, né per le celebrazioni né in altri momenti.

3.4. Dopo la ripresa delle funzioni religiose pubbliche, i presbiteri nella fascia di età *a rischio* potranno presiedere pubblicamente le celebrazioni.

3.5. I presbiteri e gli animatori liturgici che presentano o avvertono sintomi influenzali sono dispensati dai loro doveri e devono rimanere a casa.

4. Piano di protezione per i funerali

La morte di una persona non è causa di lutto solo per i parenti, ma coinvolge l'intera comunità, come ci ricorda l'Apostolo Paolo: "Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme" (1 Cor 12,26).

4.1. Decessi non legati al COVID-19

a) Sono permessi i funerali in chiesa con la celebrazione dell'Eucaristia. È consentita la partecipazione alla cerchia familiare e degli amici più stretti. Il numero massimo di partecipanti è limitato dalla scelta del luogo (in base alla capienza stabilita). I responsabili dei luoghi di culto in cui si svolge la celebrazione segnalano alla famiglia la capienza massima consentita, affinché possano essere rispettate le regole di igiene e di distanziamento. Il numero può essere calcolato, per esempio, sulla base di 4 m² per persona (i nuclei familiari non siano separati). In chiesa potrà comunque entrare un numero massimo di persone corrispondente a un terzo della normale capienza totale (cfr. n. 5.1. lett. h del presente Piano di protezione).

b) Le veglie funebri e la preghiera del Rosario con convocazione pubblica nella casa del defunto o nelle camere mortuarie sono permesse a condizione che vengano rispettate le norme igieniche e di distanziamento.

4.2. Decessi legati al COVID-19

Fanno stato le direttive del Medico cantonale in materia.

5. Piano di protezione per le Celebrazioni con concorso di popolo

5.1. Prima della celebrazione liturgica

a) Prima della celebrazione, le superfici e tutti i punti di contatto (oggetti, banchi, porte, ...) devono essere puliti e igienizzati con appositi prodotti ad azione antisettica. Si assicuri un costante ricambio dell'aria. Per il mobilio pregiato, si abbia cura di utilizzare prodotti adeguati.

b) Le acquasantiere rimangono vuote.

- c) All'esterno e all'interno della chiesa, in punti ben visibili, vanno affissi i cartelli con le norme relative al distanziamento e all'igiene emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica, così come il Piano di protezione.
- d) Tutte le porte devono poter essere aperte in ogni momento, sia dall'interno, sia dall'esterno, in caso d'emergenza.
- e) Una persona designata dalla Parrocchia vigili a che l'accesso individuale avvenga in modo adeguato e non si verifichino assembramenti sui sagrati.
- f) L'accesso all'edificio di culto deve avvenire in modo regolato, garantendo il distanziamento necessario. Dove possibile si utilizzino ingressi solo per l'entrata e altri solo per l'uscita.
- g) All'entrata della chiesa i fedeli sono tenuti a pulire le mani con un prodotto igienizzante. I Consigli parrocchiali mettono a disposizione gli appositi distributori e il disinfettante.
- h) L'accesso è limitato a un numero massimo di fedeli corrispondente a un terzo della normale capacità del luogo. In ogni caso, all'interno della chiesa, ogni persona deve poter disporre almeno 4 m² di spazio. Attraverso misure adeguate (ad es. il blocco di una fila di banchi su due, la rimozione di sedie, l'indicazione dei posti utilizzabili,...), andrà garantito il rispetto delle distanze.
- i) I fedeli prendono posto nei luoghi indicati. I posti devono essere intercalati rispetto alla fila precedente e quella successiva. Le persone incaricate dalla Parrocchia controllino che queste disposizioni siano rispettate. I nuclei familiari non siano separati.
- l) Qualora dei fedeli non dovessero poter essere accolti, si consigli loro di partecipare a un'altra celebrazione (in altro luogo, altra data, eventualmente durante la settimana).

5.2. Durante la celebrazione liturgica

- a) Il canto dell'assemblea sia ridotto. Si omettano i cori, preferendo il dialogo tra voci soliste, o brevi versetti declamati dall'assemblea.
- b) Tutti i sussidi per la celebrazione destinati ai fedeli, così come i libretti di canto, siano tolti. Per le celebrazioni rimane possibile predisporre nei posti dei foglietti usa e getta, che alla fine di ogni celebrazione i fedeli potranno portare con sé o verranno eliminati.
- c) La colletta non sia raccolta durante la celebrazione, ma ai fedeli sia data la possibilità di deporre la propria offerta in un apposito contenitore collocato all'uscita della chiesa.
- d) È ammesso il servizio di ministranti, a condizione che lo spazio in presbiterio sia sufficiente per garantire il distanziamento necessario.
- e) La presenza di più sacerdoti concelebrenti e ministri in presbiterio sia adeguata a poter mantenere il distanziamento necessario.
- f) Le Specie eucaristiche (pane e vino) devono essere coperte durante tutta la preghiera eucaristica.
- g) Venga omissa il rito dello scambio della pace.
- f) È importante che tutte le persone impegnate nella celebrazione dell'Eucaristia si lavino accuratamente e più volte le mani con il sapone o con un liquido igienizzante.
- g) Il celebrante si disinfetti le mani all'inizio dell'Offertorio.
- h) Se vi sono più sacerdoti concelebrenti, essi si comunichino alle due Specie eucaristiche per intinzione (compreso chi presiede). L'ultimo concelebrente che si comunica consumi il Sangue di Cristo.
- i) I presbiteri e i diaconi, immediatamente prima di distribuire il Corpo di Cristo ai fedeli, così come al termine della Comunione, si lavino le mani, possibilmente con un liquido igienizzante.

l) Il dialogo “il Corpo di Cristo” – “Amen” è pronunciato comunitariamente dall’assemblea, prima che si proceda alla distribuzione della Comunione.

m) La distribuzione della Comunione avvenga con la massima prudenza, tenendo conto delle prescrizioni igieniche. I fedeli accedano alla Comunione mantenendo la distanza di 2 m da chi li precede.

n) I fedeli ricevano la Comunione sulla mano, non in bocca.

o) Le regole di distanziamento si applicano anche alle Liturgie della Parola, alla Liturgia delle Ore e a tutte le altre celebrazioni con concorso di popolo.

p) I Battesimi, le Prime Comunioni, le Cresime e i Matrimoni sono consentiti solo nel rigoroso rispetto delle regole d’igiene e di distanziamento emanate dall’Autorità civile. Se possibile, esse siano rinviate in accordo con le famiglie.

5.3. Dopo la celebrazione liturgica

a) I fedeli lascino la chiesa con ordine e nel rispetto delle regole di distanziamento. Una persona designata dalla Parrocchia vigili a che non si verificino raggruppamenti.

b) Dopo la celebrazione, tutti i punti di contatto (oggetti, banchi, porte, ...) devono essere puliti e igienizzati con appositi prodotti ad azione antisettica. Si curi un adeguato ricambio dell’aria.

c) I vasi sacri, le ampolline e gli altri oggetti utilizzati, così come i microfoni, vengano disinfettati adeguatamente.

6. Apertura quotidiana delle chiese

In linea di principio, le chiese rimangono aperte per la preghiera personale, osservando le consuete prescrizioni di igiene e di distanziamento e mettendo in atto tutte le misure necessarie a garantire il raccoglimento. I responsabili delle Comunità parrocchiali assicurino una pulizia costante di tutti i punti di contatto, nonché la disponibilità di prodotti per igienizzare le mani.

7. Confessione

Il Sacramento della Riconciliazione potrà avere luogo solo in spazi adeguati, ove sia possibile rispettare le prescrizioni di igiene e di distanziamento, nonché la dovuta riservatezza.

8. Visite ad anziani / malati

8.1. La visita a domicilio agli anziani è possibile con la dovuta prudenza. Vanno rispettate le indicazioni igienico-sanitarie stabilite dall’Autorità civile ed è fortemente consigliato l’utilizzo delle mascherine.

8.2. La visita ai malati e agli anziani nelle case di cura o case anziani del territorio ticinese è possibile solo con il permesso della direzione dell’istituto di cura o della casa anziani e nel rispetto delle indicazioni del personale curante o simile.

8.3. Nel contatto con persone contagiate da COVID-19, per l’Estrema unzione e il Viatico, bisogna attenersi alle istruzioni del personale curante, nonché fare uso dei dispositivi di protezione individuali forniti dal personale curante o simile.

9. Attività parrocchiali

Tutte le attività parrocchiali ordinarie sono consentite, osservando le consuete prescrizioni di igiene e di distanziamento stabilite dall’Autorità civile.


10. Attività oratoriali / colonie diurne

Le iscrizioni alle attività oratoriali o alle colonie diurne possono essere raccolte, tuttavia è necessario attendere le decisioni della competente Autorità cantonale sia in ordine alla effettiva possibilità che si possano svolgere, sia in merito alle eventuali misure da adottare.


Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto Prot. N. 335 / 2020 del 26 aprile 2020.

Il presente documento entra in vigore contestualmente alla data stabilita dalla preposta Autorità federale per la ripresa delle funzioni religiose con concorso di popolo, ovvero il 28 maggio 2020.

Dato in Lugano, dal Palazzo vescovile, addì 20 maggio 2020.



Mons. Nicola Zanini
Vicario generale



Andrea Cavallini
Cancelliere